

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2023, n. 1

Disposizioni organizzative temporanee e urgenti in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta e ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario. Modificazioni alle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5, 31 luglio 2017, n. 11, e 13 luglio 2020, n. 8.

(GU n.43 del 28-10-2023)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 05 del 25 gennaio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. La presente legge detta, in armonia con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), e le relative norme di attuazione, nonche' in coerenza con il principio di autofinanziamento del servizio sanitario regionale, disposizioni organizzative urgenti e temporanee in materia di reclutamento di personale sanitario e di operatori socio-sanitari da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta (azienda USL), finalizzate ad assicurare, mediante il reperimento di professionalita' adeguate sotto il profilo quantitativo e qualitativo, le prestazioni sanitarie e le attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario.

Art. 2

Disposizioni in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, in via sperimentale e temporanea per il triennio 2023/2025, limitatamente al personale sanitario e agli operatori socio-sanitari, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti e del personale del comparto, i bandi prevedono che gli aspiranti che non superano la prova di accertamento linguistico di cui all'art. 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono comunque ammessi alle prove successive e, qualora le superino, sono inclusi in apposita graduatoria separata da utilizzare, in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a trentasei mesi. L'indennita' di bilinguismo, prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennita' di bilinguismo al personale della regione), non puo' essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico. Resta fermo quanto previsto dalla normativa eurounitaria e statale vigente in ordine ai requisiti, anche linguistici, per il riconoscimento della qualifica professionale e per l'esercizio di una professione sanitaria in Italia.

2. L'azienda USL garantisce al personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma 1 lo svolgimento delle prove di accertamento linguistico di cui all'art. 42, comma 6, della legge regionale n. 5/2000 con cadenza almeno semestrale. Al fine di agevolare l'apprendimento linguistico, l'azienda USL organizza appositi corsi che il personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma 1 puo' frequentare fuori dall'orario di servizio.

3. In caso di superamento dell'accertamento linguistico di cui all'art. 42 della legge regionale n. 5/2000 entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, il personale assunto ai sensi del comma 1 e' inquadrato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dell'accertamento stesso. Il superamento dell'accertamento linguistico costituisce titolo per la percezione dell'indennita' di bilinguismo di cui alla legge regionale n. 58/1988 con decorrenza dal superamento dell'accertamento stesso. L'indennita' e' corrisposta nella prima mensilita' utile successiva alla data di superamento dell'accertamento linguistico.

4. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti messi a concorso e dell'eventuale fabbisogno sopravvenuto di personale, e' autorizzato lo scorrimento della graduatoria ordinaria e, in caso di esaurimento o assenza della medesima, di quella separata, delle

procedure concorsuali di cui al comma 1, nei limiti della loro validita' temporale. Lo scorrimento della graduatoria separata avviene con priorit  per gli idonei che, al momento dell'assunzione, abbiano superato l'accertamento linguistico di cui all'art. 42 della legge regionale n. 5/2000. Nel caso di cui al precedente periodo, l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, con priorit  per chi occupa la posizione pi  alta nella graduatoria.

5. Le assunzioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto dei posti messi a concorso e dell'eventuale fabbisogno sopravvenuto approvato annualmente dall'azienda USL. In ogni caso, nella determinazione del fabbisogno annuale di personale da assumere a tempo indeterminato, l'azienda USL tiene conto del personale assunto a tempo determinato ai sensi del presente articolo.

6. Nei casi di cui al presente articolo, l'azienda USL garantisce, nei rapporti con l'utenza, il rispetto del principio del bilinguismo adottando idonee misure organizzative.

Art. 3

Modificazione all'art. 7 della legge regionale n. 5/2000

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2000, e' inserito il seguente:

«1-bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, sono assegnati annualmente al direttore generale dell'azienda USL gli obiettivi operativi gestionali con i corrispondenti indicatori per la valutazione dell'attivit  svolta e dei risultati di gestione conseguiti, anche ai fini della corresponsione della quota integrativa aggiuntiva del trattamento economico annuo prevista dalle disposizioni statali vigenti; tali obiettivi rappresentano la declinazione su base annuale degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al direttore all'atto della nomina.».

Art. 4

Modificazione all'art. 16 della legge regionale n. 5/2000

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 5/2000, e' inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi di vacanza dell'ufficio, ove sussistano comprovati e giustificati motivi che non consentono di procedere secondo le ordinarie modalita' di sostituzione del direttore generale, la Giunta regionale puo' procedere al commissariamento dell'azienda USL mediante nomina di un commissario, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco dei candidati idonei di cui all'art. 13, comma 1. Tale commissariamento non puo' eccedere il periodo di sei mesi e puo' essere prorogato di ulteriori sei mesi, per una sola volta, in caso di comprovati e giustificati motivi. Nel caso in cui il nuovo direttore generale non sia stato nominato entro il termine del suddetto periodo, o dell'eventuale proroga, vi provvede il Presidente della regione, con le modalita' di cui all'art. 13.».

Art. 5

Modificazione all'art. 26 della legge regionale n. 5/2000

1. Dopo il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale n. 5/2000, e' inserito il seguente:

«5-bis. I parametri standard definiti a livello statale per l'individuazione, nell'atto costitutivo di cui all'art. 10, delle strutture complesse di cui al comma 4 sono adattati alle peculiarita' organizzative del sistema sanitario regionale, nei limiti di un incremento massimo del trenta per cento degli incarichi di struttura complessa rispetto all'applicazione delle disposizioni statali, sia in area ospedaliera che in area non ospedaliera, e nel rispetto dei tetti di spesa per il personale previsti dalle indicazioni regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma 1. Le strutture semplici, di cui al comma 5, e semplici dipartimentali non possono superare il rapporto di 1,31 struttura semplice/semplice dipartimentale per struttura complessa. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' per l'individuazione delle strutture di cui al presente comma.».

Art. 6

Modificazione all'art. 36 della legge regionale n. 5/2000

1. Dopo il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 5/2000, e' inserito il seguente:

«3-bis. Ferme restando le responsabilit  degli enti gestori delle strutture residenziali e semi-residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche e private, l'azienda USL garantisce alle medesime, attraverso medici o altri operatori sanitari dell'area territoriale e dell'area della prevenzione, un supporto tecnico in materia di sanita' pubblica, anche ai fini di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformita' dei livelli di servizio.».

Art. 7

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano alle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera e) del comma 4 dell'art. 8 e il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia

di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6);

b) l'art. 13 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, comma 2, e' determinato in euro 10.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025, pari a complessivi euro 30.000.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili presso l'azienda USL, trasferite per il finanziamento delle attivita' di cui all'art. 13 della legge regionale n. 8/2020 non realizzate nel triennio 2020/2022.

Art. 10

Clausola valutativa

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno del triennio 2023/2025, l'assessore regionale competente in materia di sanita', sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'azienda USL, riferisce alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2, al fine di consentire ogni valutazione utile sull'efficacia della sperimentazione e sulla necessita' di introdurre eventuali ulteriori modificazioni alla disciplina regionale in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL.

Art. 11

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

Aosta, 17 gennaio 2023

Il Presidente: Lavevaz

(Omissis).